



**ORIGINALE**

**N°88**  
Reg. delib.  
**del 17-09-2020**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE. PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2020.
----------------	--

Oggi **diciassette** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore 15:00, , si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
Andreotti Patrizia	SINDACO	Presente
Dini Alessandra	Vicesindaco	Presente
De Marchi Francesco	Assessore	Presente
Mattiello Giuseppe	Assessore	Presente
Sorino Stefano	Assessore	Presente
Tosatto Annamaria	Assessore	Presente

6	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Spadetto Enzo.

Andreotti Patrizia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE. PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2020.
---------	--

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 37 del 15.11.2018 ha approvato il D.U.P. 2019-2021;
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 5 del 21.01.2019 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;
- gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli P.E.G. sono stati approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 28.01.2019;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, che così recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, che così recita: "...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni....";

Atteso che in data 21.05.2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);

Dato atto che il suddetto CCNL stabilisce, all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 9 dell'11.01.2018, con la quale è stata definita la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la determinazione n. 20 del 17.01.2020 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Considerato che la Giunta comunale ha il compito di formulare indirizzi alla delegazione trattante, preventivamente all'avvio delle trattative annuali che hanno come esclusiva finalità:

- l'orientamento e la finalizzazione dell'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- la definizione dei margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- la definizione degli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del Piano della performance;
- la definizione delle scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;

Visti:

- lo Statuto comunale in vigore;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. Di formulare per le ragioni e le giustificazioni espresse in narrative che qui si intendono integralmente riportate, preventivamente all'avvio delle trattative, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020:

- a. la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
- b. i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
- c. il contratto collettivo non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;

d. l'ipotesi di contratto collettivo dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

e. la trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D.Lgs. 165/2001, D.Lgs.150/2009, D.Lgs. 75/2017) ed ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dal D.L. 78/2010. Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente;

f. viene data indicazione di condividere ed, eventualmente, migliorare il sistema permanente di valutazione per l'erogazione della produttività;

g. la contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:

- riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);
- introdurre una logica di scambio (valorizzazione della persona contro risultati di ente);
- perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi/ricompense);
- correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense) per introdurre elementi di "competizione regolata";

h. la contrattazione decentrata integrativa dovrà destinare la quota di fondo alla compensazione della performance individuale e/o collettiva, secondo criteri che devono tenere imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti dei comportamenti professionali tenuti in modo tale da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli in coerenza con il vigente sistema di valutazione del personale;

2. Di formulare inoltre i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020:

- indisponibilità alla contrattazione delle quote relative alle indennità di comparto, alle progressioni economiche orizzontali già attribuite;
- riduzione di tutte le voci non finalizzate alla performance organizzativa ed individuale;
- attivazione dell'indennità condizione lavoro in sostituzione delle indennità di rischio, disagio, maneggio valori fino alla concorrenza dell'importo di €. 7.000,00;
- attivazione delle indennità specifiche responsabilità in ragione di applicazione di effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza con l'assetto organizzativo al personale fino alla concorrenza dell'importo di € 25.000,00;
- attivazione di progressioni economiche orizzontali sulla base dei criteri previsti nel CCI normativo, entro l'importo massimo di € 8.500,00 da attingere dalle risorse stabili, attribuendo la massima attenzione al concetto di valorizzazione selettiva del personale;

3. Di dare atto che con determinazione n. 20 del 17.01.2020, è stato costituito il Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio per l'anno 2020;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001, "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento

della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

5. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OOSS, pubblicizzata all'interno dell'Ente e pubblicata sul sito internet del Comune in “Amministrazione trasparente”, sottosezione “personale – contrattazione integrativa decentrata”;

6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare avvio alla contrattazione decentrata.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE. PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2020.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
Andreotti Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Generale**  
Spadetto Enzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.